



SENTENZA N. 205/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Eugenio	Musumeci	Presidente
Rossella	Cassaneti	Giudice relatore
Flavia	D'Oro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio ad istanza di parte**, iscritto al numero **74108** del registro di Segreteria, instaurato a istanza dell'Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (codice fiscale 06937950639), in persona dell'amministratore unico *pro tempore*, con sede in Napoli alla via G.B. Marino n° 1, elettivamente domiciliata in Napoli in via Andrea d'Isernia n° 16 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Rispoli (PEC: pierluigirispoli@avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e difende;

CONTRO

l'**Agenzia delle Entrate - Riscossione** (codice fiscale 13756881002), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

della **Procura regionale presso questa Sezione**.

VISTI il ricorso introduttivo e tutti gli altri atti del giudizio;

UDITI nell'udienza pubblica del 28 marzo 2024 il relatore Rossella Cassaneti, l'avv. Pierluigi Rispoli per A.N.M. s.p.a. e il s.p.G. Flavia Del Grosso per la

Procura regionale; non comparsa l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

FATTO

1. A seguito della declaratoria di difetto della giurisdizione ordinaria, pronunciata con sentenza n° 8388/2023 dal tribunale di Napoli in riforma della sentenza n° 11081/2020 emessa dal locale giudice di pace, l'Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (in sigla: ANM) presentava ricorso in riassunzione ex art. 17 c.g.c. contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (in sigla: AdER), evocando in giudizio anche la Procura regionale, per sentir *“accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la esclusiva responsabilità [dell'AdER], in qualità di concessionario della riscossione, in ordine ... al mancato introito della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata [rectius: comunicata] con cartella di pagamento emessa nei confronti di Antonio Langella e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 98,89 oltre maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione (6 novembre 2003) alla data della trasmissione del ruolo del concessionario (4 dicembre 2007), il tutto per € 164,50 oltre interessi legali su detta somma a far data dalla trasmissione del ruolo [fino] alla sentenza di accoglimento dell'opposizione ed oltre ... interessi da detta data al saldo, con l'ulteriore condanna accessoria dello stesso concessionario, ai sensi dell'art. 1226 cc., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali”*.

L'A.N.M. esponeva nel ricorso introduttivo, a sostegno della formulata domanda, che l'inadempimento del concessionario, nell'esazione del

ruolo di cui alla sopra menzionata cartella di pagamento emessa in danno di Antonio Langella, era da ritenersi riconducibile alla sentenza del giudice di pace di Napoli n° 18881/2015, con la quale era stata accolta l'opposizione avanzata dal predetto soggetto privato avverso la pretesa esattoriale, per intervenuto decorso del termine di prescrizione.

Più in dettaglio, la ricorrente descriveva le fasi del procedimento sfociato nella pronuncia del giudice di pace di Napoli testé richiamata, mediante la quale era stato dichiarato estinto per prescrizione il diritto di credito vantato dall'A.N.M. nei confronti del Langella: procedimento dipanatosi nella contestazione a quest'ultimo della violazione dell'obbligo di munirsi di valido titolo di viaggio, nella notifica al medesimo della correlativa ordinanza ingiunzione a fronte del mancato pagamento della sanzione irrogata in misura ridotta, nell'iscrizione a ruolo ordinario delle somme dovute con maggiorazione ex art. 27 della legge n° 689/1981, nella trasmissione dei ruoli all'allora Equitalia Sud s.p.a. in qualità di concessionario ex lege per la riscossione coattiva del credito, nell'invio al concessionario dei ruoli divenuti esecutivi, nella mancata notifica da parte dell'AdER (suceduta ex lege ad Equitalia Sud s.p.a.) della cartella di pagamento al contravventore ovvero di altro atto interruttivo della prescrizione entro il prescritto termine quinquennale e, infine, nell'emissione della sentenza n° 18881/2015 del giudice di pace di Napoli, mediante cui veniva accolta l'opposizione avverso la predetta cartella di pagamento. Nel ricorso introduttivo A.N.M. argomentava altresì riguardo alla sussistenza della propria legittimazione attiva, alla rilevanza dell'inadempimento contrattuale dell'AdER ed alla conseguente responsabilità nella concreta

fattispecie, nonché alla risarcibilità del danno, sia patrimoniale che d'immagine, subito dall'A.N.M. per effetto di quell'inadempimento.

2. Il 20 dicembre 2023 la Procura regionale depositava le proprie conclusioni ex art. 175 c.g.c., con le quali, richiamando la sentenza n° 664/2023 pronunciata da questa Sezione con riguardo ad identica fattispecie, prospettava l'ammissibilità della domanda della ricorrente "limitatamente alla parte in cui si chiede di accertare la definitiva dispersione delle ragioni creditorie per inadempienza dell'AdER, salva l'eventuale applicazione dell'art. 4 del D.L. 119/2018, che ha previsto l'annullamento ex lege dei debiti fino a € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010", restando "invece inammissibile in questa sede la domanda risarcitoria per danno all'immagine".

3. Invece l'AdER, pur avendo ricevuto tramite p.e.c. (consegnata il 17 ottobre 2023 sia all'AdER stessa che all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli) regolare notifica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non si costituiva dinanzi a questa Sezione, risultando pertanto contumace.

4. Il 28 marzo 2024 veniva depositata dall'ANM dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinuncia agli atti di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente richiesta di estinzione del processo.

Alla pubblica udienza svoltasi in quella medesima data l'avv. Pierluigi Rispoli confermava la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'istanza di estinzione dello stesso; mentre il rappresentante della Procura regionale non muoveva alcuna obiezione a tal proposito.

Su tali presupposti la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

A. La fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio, rappresentata dal ricorso in riassunzione presentato dall'ANM per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'AdER, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito di somme iscritte a ruolo e del danno all'immagine, rientra - come già ampiamente statuito dalla Sezione con riferimento a fattispecie identiche (cfr. *ex plurimis*, sentenze nn° 48, 80 e 172 del 2024) - nella previsione dell'art. 172, lett. d), c.g.c., con conseguente sussistenza sia della giurisdizione di questa Corte che della legittimazione ad agire di ANM.

B. Ciò premesso, in presenza della dichiarazione di ANM di rinuncia agli atti del giudizio, quest'ultimo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 110 c.g.c..

Va ricordato, in proposito, che la rinuncia agli atti di causa può essere fatta in ogni stato e grado del processo; e produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle "debite forme": ossia non deve contenere riserve o condizioni e dev'essere fatta "dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti". Ciò in quanto la rinuncia "non rappresenta [...] un diritto potestativo, idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto processuale al sol manifestarsi della volontà del relativo titolare, [bensì] occorre una scelta condivisa, un vero e proprio 'negozio processuale' con effetti estintivi" (Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n° 381/2022).

Nel caso di specie, quand'anche il predetto art. 110 c.g.c. venga

interpretato nel senso di reputare necessaria l'accettazione della parte costituita la quale abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, la mancata costituzione in giudizio dell'AdER fa venir meno la necessità dell'accettazione stessa (Cass. n° 6850/2011) e finanche di notificare la dichiarazione di rinuncia al convenuto stesso (Cass. n° 1168/1995): con conseguente sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio.

L'art. 110, comma 7, c.g.c. prevede altresì che la declaratoria di estinzione del processo non dia luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio n° 74108 per rinuncia agli atti da parte di A.N.M. s.p.a.. Nulla per le spese.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2024.

Il giudice estensore

Il presidente

(Rossella Cassaneti)

(Eugenio Musumeci)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria 09/04/2024

Il direttore della segreteria

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)